



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Il Direttore Generale

Ai Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello
LORO SEDI

Oggetto: richiesta trasmissione dati relativi alle sentenze con cui l'A.G. abbia disposto la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai sensi dell'articolo 2, comma 58 della Legge n. 92 del 18 giugno 2012 (c.d. Legge Fornero).

Come noto, la n. 92 del 2012, c.d. legge Fornero, ha previsto all'art. 2, commi da 56 a 63, che l'Autorità Giudiziaria, con la sentenza di condanna emessa in relazione alle fattispecie di reato ivi specificate, disponga la revoca di alcuni benefici assistenziali di cui il condannato sia titolare.

In particolare, l'articolo 2 ha previsto:

- al **comma 58** che « Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonchè per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato già accertato con sentenza in altro



procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo”;

- al **comma 60** che *“I provvedimenti adottati ai sensi del comma 58 **sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione”;***

Questa Direzione Generale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali individuate dal D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55, , deve acquisire i dati relativi alle sentenze con cui l'A.G., dopo l'entrata in vigore della “legge Fornero” (18 luglio 2012), abbia disposto la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, comunicando le stesse all'INPS ai sensi dell' articolo 2 comma 60 della citata legge.

Si chiede, pertanto, alle SSVV di voler diffondere presso gli uffici giudiziari dei rispettivi distretti, la presente comunicazione, invitando gli stessi a compilare, **entro il 15 marzo 2016**, all'indirizzo biblioteca.aapp.min@giustizia.it, il prospetto allegato, indicando gli estremi delle sentenze con cui sia stata disposta la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, che siano state emesse dopo il 18.07.2012 per una delle fattispecie di reato indicate dal comma 58 della citata legge, specificando anche le modalità e i tempi dell'avvenuta comunicazione di dette decisioni all'INPS.

Si ringrazia per la collaborazione che sarà prestata e si inviano cordiali saluti.

Roma 10 febbraio 2016

Il Direttore Generale

Raffaele Piccirillo


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA PENALE - UFFICIO I REPARTO DATI STATISTICI E MONITORAGGIO
E-mail biblioteca.aapp.min@giustizia.it

REVOCA PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (art. 2 comma 58 L. 28 giugno 2012, n. 92)

Procedimenti nell'ambito dei quali è stato applicato il comma 58 dell'art. 2 della L. 92/2012
(dati dal 1 gennaio al 31 dicembre degli anni sotto indicati)

TRIBUNALE (specificare se Ufficio GIP, DIBATTIMENTO o ASSISE) DI _____	NUMERO DI SENTENZE DI CONDANNA PER I REATI DI CUI agli artt. 270 bis, 280, 289bis, 416bis, 416 ter, 422 del Codice Penale
Anno 2012	
Anno 2013	
Anno 2014	
Anno 2015	

NOTA BENE: IN CASO POSITIVO INDICARE GLI ESTREMI DELLA SENTENZA

Nominativo e recapiti (e-mail, telefono) del compilatore _____



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Ufficio del Personale
Tel.0961885220-0961885284

Prot. N. 1869.U

AI TRIBUNALI DI:
LAMEZIA TERME, VIBO VALENTIA, COSENZA, CASTROVILLARI,
CATANZARO, PAOLA, CROTONE

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI
CATANZARO
UFFICIO SORVEGLIANZA COSENZA

TRIBUNALE MINORI DI CATANZARO

Oggetto: richiesta trasmissione dati relativi alle sentenze con cui l'A.G. abbia disposto la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai sensi dell'art. 2, comma 58 della legge n. 92 del 18 giugno 2012 8c.d. Legge Fornero).

Si ritrasmette l'allegata nota (firmata) dell'Ufficio II° del Ministero della Giustizia, pervenuta in data odierna, riguardante l'oggetto, per quanto di competenza e norma, nonché per la diffusione agli Uffici giudiziari del proprio Circondario.

Catanzaro, 11/02/2016

Il Dirigente
Dr. Rocco BARILLARI



CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

Ufficio del Personale
Tel.0961885220-0961885284

Prot. N. 30/INT.

Al direttore Uor Penale
sede

Oggetto: richiesta trasmissione dati relativi alle sentenze con cui l'A.G. abbia disposto la sanzione accessoria della revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai sensi dell'art. 2, comma 58 della legge n. 92 del 18 giugno 2012 8c.d. Legge Fornero).

Si ritrasmette l'allegata nota (firmata) dell'Ufficio II° del Ministero della Giustizia, pervenuta in data odierna, riguardante l'oggetto, per quanto di competenza e norma.

Catanzaro, 11/02/2016

f. Rocca

Il Dirigente
Dr. *Rocca* BARILLARI

Adel 15 FEB. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. *Antonio* BERTINO

Luca

07, 15 FEB 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. *Sergio* GULLA

Luca